



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI BILANCIO 2018

*Profili di interesse della 1^a Commissione
Affari costituzionali*

A.S. n. 2960 annesso

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 561



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 642/0/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

INTRODUZIONE: UNA NUOVA DISCIPLINA DI BILANCIO

Qualche maggior dettaglio: la Sezione I	5
segue: la Sezione II	6

LA SEZIONE I

Articolo 26 (<i>Promozione del welfare di comunità</i>)	9
Articolo 29 (<i>Censimenti permanenti</i>)	9
Articolo 30 (<i>Fondo politiche per la famiglia</i>)	10
Articolo 34 (<i>Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose</i>)	10
Articolo 36 (<i>Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	11
Articolo 37 (<i>Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia</i>)	15
Articolo 38 (<i>Assunzioni presso il Ministero dell'interno</i>)	16
Articolo 41, commi 7-11 (<i>Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche amministrazioni</i>)	17
Articolo 46 (<i>Personale dell'amministrazione giudiziaria</i>)	17
Articolo 58, commi 1-5 (<i>Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici</i>)	18
Articolo 58, comma 8 (<i>Proroga della convenzione con Radio radicale</i>)	21
Articolo 59, comma 1 (<i>Spending review dei Ministeri</i>)	21
Articolo 59, comma 7 (<i>Immobili a uso governativo</i>)	21
Articolo 59, commi 10 e 11 (<i>Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato</i>)	22
Articolo 82 (<i>Pagamenti delle pubbliche amministrazioni</i>)	24
Articolo 94 (<i>Tabella A e B</i>)	25
Articolo 110 (<i>Ministero dell'interno - Tabella n. 8</i>)	26

STATI DI PREVISIONE E BILANCIO INTEGRATO: LA SEZIONE II

<i>Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (TABELLA 8)</i>	28
<i>Alcune postazioni dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (Tabella 2)</i>	34

INTRODUZIONE:

UNA NUOVA DISCIPLINA DI BILANCIO

Dopo la riforma del 1978¹ che istituì nell'ordinamento contabile italiano la legge finanziaria, dopo la riforma del 2009² che la tramutò in legge di stabilità, una nuova riforma è intervenuta nel 2016³, a ridisegnare la disciplina di contabilità e finanza pubblica.

La sessione parlamentare di bilancio dell'ottobre-dicembre 2017 segna così (dopo quella del 2016) una prova di questa nuova disciplina, connotata dalla unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento: la nuova legge di bilancio.

Essa è riferita ad un periodo triennale ed è articolata in due Sezioni.

La Sezione I può dirsi svolgere le funzioni di quello che era il disegno di legge di stabilità.

La Sezione II corrisponde, nella sostanza, al tradizionale disegno di legge di bilancio. Se ne discosta tuttavia perché ora viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti (sia di parte corrente sia di parte capitale) previsti a legislazione vigente. Integra, nelle sue poste contabili, gli effetti delle disposizioni della Sezione I.

In altri termini, la Sezione II (un tempo legge di bilancio) si fa legge sostanziale, modificativa delle disposizioni che compongono l'ordinamento.

Dall'integrazione in un unico documento di quel che era suddiviso in legge di bilancio e legge di stabilità, consegue che la decisione di bilancio verta sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come innanzi avveniva.

Qualche maggior dettaglio: la Sezione I

La Sezione I contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi

¹ Legge n. 468 del 1978 (la quale si ispirava al modello della *loi de finance* di derivazione francese), poi rivisitata dalla legge n. 362 del 1988, indi modificata dalla legge n. 208 del 1999.

² Legge n. 196 del 2009.

³ Legge n. 163 del 2016.

programmatici, con effetti finanziari decorrenti nel triennio considerato dal bilancio⁴.

Tra le novità contenutistiche più rilevanti (rispetto a quel che era il disegno di legge di stabilità) figura la facoltà di recare norme di carattere espansivo (di minore entrata o di maggiore spesa).

Altra innovazione può ravvisarsi nel fatto che al divieto già previsto di inserire norme di delega o di carattere ordinamentale od organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora l'ulteriore divieto di inserire norme che dispongano la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella Sezione II.

Vale a dire: le disposizioni contenute nella Sezione I possono determinare variazioni delle previsioni di bilancio (indicate nella Sezione II) soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi.

Le disposizioni della Sezione I non possono cioè apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella Sezione II attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti in quest'ultima.

Le variazioni sono possibili solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge, che determinano l'evoluzione degli stanziamenti di bilancio.

Vale ricordare inoltre che quelle che erano le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità (le quali prevedevano rispettivamente: la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente; la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente; le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale) non compaiono nella Sezione I. Siffatte determinazioni sono 'trasferite' nella Sezione II.

segue: la Sezione II

La Sezione II, concernente la parte contabile del provvedimento, muta configurazione rispetto alla legge di bilancio di un tempo.

Quest'ultima era legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata): si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare.

⁴ Il contenuto della Sezione I è disciplinato dai nuovi commi da *1-bis* a *1-quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, introdotti dalla riforma del 2016. Riprendono, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196 del 2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

Di contro, la Sezione II viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Può, in altri termini, integrare le poste contabili (compito spettante un tempo alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni)

Nella Sezione II le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto di:

- ✓ l'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
- ✓ le rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno);
- ✓ i rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Alle previsioni di entrata e di spesa della Sezione II così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I, formandosi in tal modo il dato di bilancio "integrato", oggetto della deliberazione parlamentare.

L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della Sezione II ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sostanziali.

Le unità di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni (le quali rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa).

Per quanto riguarda la classificazione delle spese, la dotazione finanziaria dei programmi si presenta distinta in spese correnti e spese d'investimento.

Con la riforma ultima, è stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "rimodulabili" e "non rimodulabili" (in favore di una più puntuale classificazione che distingua direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa).

La spesa di ciascun programma è ora articolata nelle seguenti tre categorie:

- ✓ oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie);
- ✓ fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio);
- ✓ spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La riforma del 2016 ha inoltre introdotto innovazioni circa la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

Gli obiettivi di spesa di ciascun dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito d.P.C.m., previa deliberazione del Consiglio dei ministri (entro il 31 maggio di ciascun anno - ai sensi del nuovo articolo 22-*bis*, comma 1, introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 90 del 2016). Per il triennio 2018-2020, è intervenuto il d.P.C.M. 28 giugno 2017.

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della Sezione II, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.

È stato introdotto l'obbligo per le Amministrazioni di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), contenente dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, è stato ampliato l'ambito applicativo della cd. flessibilità di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, con l'obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:

- ✓ la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (cd. rimodulazione verticale);
- ✓ la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (cd. rimodulazione orizzontale) che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);
- ✓ l'introduzione della possibilità di apportare variazioni, con la Sezione II, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità attraverso le tabelle C, D ed E.

LA SEZIONE I

Qui di seguito si menzionano, per rapidi cenni, le disposizioni suscettibili di interesse (anche di là di una stretta competenza per materia) per la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Articolo 26 ***(Promozione del welfare di comunità)***

Introduce, per tre anni, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65 per cento delle loro erogazioni se effettuate in specifici àmbiti sociali e sanitari.

Lo si ricorda qui perché è profilo intersecante temi emersi nell'esame dell'atto del Governo (n. 417) recante lo schema di Codice del terzo settore, poi divenuto decreto legislativo n. 117 del 2017.

Articolo 29 ***(Censimenti permanenti)***

Reca una disciplina dei censimenti da realizzare da parte dell'ISTAT, con le correlative risorse finanziarie.

Si tratta di censimenti permanenti, non più decennali (l'antefatto normativo può dirsi il decreto-legge n. 179 del 2012, il cui articolo 3 ha previsto il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; quella previsione segna il passaggio dal censimento decennale al censimento permanente, tale cioè da produrre dati con cadenza annuale).

I censimenti permanenti da realizzare nei prossimi anni - dispone questo articolo del disegno di legge di bilancio 2018 - sono i seguenti:

- della popolazione e delle abitazioni (dal 2018);
- delle imprese, delle istituzioni *non-profit* e delle istituzioni pubbliche (dal 2018);
- dell'agricoltura (dal 2021).

Onde consentire all'ISTAT di acquisire i dati già disponibili utili a fini censuari, è ribadito uno specifico obbligo di messa a disposizione dei dati, in capo ad alcuni enti titolari di banche dati (obbligo già vigente per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale). Tra questi figura l'archivio sui flussi migratori, del Ministero dell'interno.

L'articolo individua nei "Piani generali di censimento" uno strumento saliente ai fini dell'esecuzione dei censimenti. Attraverso questi Piani,

l'ISTAT determina, tra l'altro: i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti; le misure di protezione dei dati personali; la tutela del segreto statistico (secondo le disposizioni recate dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 322 del 1989); le modalità di diffusione dei dati in forma disaggregata; la comunicazione dei dati elementari (privi di identificativi) ai soggetti coinvolti nelle operazioni censuarie (anche se non appartenenti al Sistema statistico nazionale).

Per quanto riguarda il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l'ISTAT definisce d'intesa con il Ministero dell'interno le modalità di restituzione ai Comuni delle informazioni raccolte, ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente.

Sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento), è determinata la popolazione legale. L'atto formale è un decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 30

(Fondo politiche per la famiglia)

Prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo finalizzato agli interventi per le politiche della famiglia, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Lo si ricorda qui perché si tratta di somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio, in aggiunta alle risorse per l'attuazione degli interventi per la famiglia (sostegno alla famiglia, adozioni internazionali e sostegno alla natalità) che, nel disegno di legge di bilancio 2018 a legislazione vigente, ammontano a circa 44 milioni di euro, e di altre somme dirette all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e al Fondo assegni nucleo familiare con quattro o più figli.

Articolo 34

(Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose)

Istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno - con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 - per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.

Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di riparto

del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo si provvede mediante riduzione, per importo corrispondente, delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, utilizzando le risorse da destinare ai rimborsi agli enti locali degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale. La relazione tecnica precisa che quel Fondo ordinario presenta sufficienti disponibilità, a seguito delle economie derivanti dall'attuazione della disposizione (articolo 7 del decreto-legge n. 90 del 2014) che ha ridotto del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative.

L'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) prevede che i Consigli comunali e provinciali siano sciolti quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Lo scioglimento del Consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della Provincia, di componente delle rispettive Giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. L'articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

Articolo 36

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Autorizza l'assunzione straordinaria (in deroga alle facoltà assunzionali previste) nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di un contingente massimo fino a 7.394 unità.

Tali assunzioni - comunque entro il limite della dotazione organica - si dispiegano lungo il quinquennio 2018-2022, nel modo che segue (con riferimento alle unità di personale):

	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE UNITÁ
POLIZIA DI STATO	100	200	550	551	552	1.953
ARMA DEI CARABINIERI	100	200	618	618	619	2.155
GUARDIA DI FINANZA	50	100	325	325	325	1.125
POLIZIA PENITENZIARIA	50	100	236	237	238	861
VIGILI DEL FUOCO	50	100	383	383	384	1.300
TOTALE UNITÁ PER ANNO	350	700	2.112	2.114	2.118	7.394

Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno.

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in tal caso con la procedura di copertura dei posti per *turn-over*, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008).

Rimane salva la disciplina posta dal Codice dell'ordinamento militare per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (decreto legislativo n. 66 del 2010, articoli 703 e 2199).

Specifiche previsioni sono poste dal **comma 2** per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per le assunzioni straordinarie sopra dette relative a tale Corpo, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali.

Essa è favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").

Ancora il comma 2 dell'articolo in esame eleva il limite di età - a quaranta anni - per l'assunzione del personale volontario ai fini delle assunzioni straordinarie sopra dette nonché per le assunzioni delle unità cinofile (di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017).

Si prevede che un decreto del Ministro dell'interno venga a stabilire i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

Le Forze di polizia e la XVII legislatura

Un riordino della disciplina dei ruoli delle Forze di polizia è stato disposto dal **decreto legislativo n. 95 del 2017**.

Vi si rinviene una rideterminazione delle dotazioni organiche, nel modo che segue: Polizia di Stato, da 117.291 a 106.242 unità (forza effettiva 101.980); Arma dei carabinieri, da 117.930 a 117.800 (di cui 7.178 provenienti dal Corpo forestale dello Stato); Corpo della Guardia di finanza, da 68.130 a 62.791 unità; Corpo di polizia penitenziaria, da 45.262 a 41.274 unità (forze effettive 38.744).

Esso è stato preceduto dal **decreto legislativo n. 177 del 2016** (che ha tra l'altro disciplinato l'**assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato** e delle relative funzioni nell'Arma Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali).

Ambedue quei decreti legislativi sono stati emanati nell'esercizio della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015.

Risalendo a ritroso, possono ricordarsi (limitandosi a rammentare solo alcuni provvedimenti, entro un novero di disposizioni peraltro più ampio e articolato):

✓ la **legge n. 147 del 2013** (articolo 1, comma 466). Rifinanzia (per 100 milioni) il Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato dalle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010). Altra disposizione (comma 464) prevede l'effettuazione di assunzioni aggiuntive in tutto il comparto Sicurezza e il comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, Tali assunzioni (con riserva di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 per l'Arma dei carabinieri, 600 per la Guardia di finanza) possono essere effettuate nel 2014 a condizione che il *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%, rispetto alla normativa vigente). Più in generale, disposizioni puntuali nel corso del tempo hanno in materia di *turn over*

delineato un regime speciale per i Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale.

✓ la **legge n. 190 del 2014**, legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 266). Dispone la revisione (da effettuarsi entro il 1° aprile 2015) dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) del 2009, con il quale vengono definiti principalmente gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata.

✓ la **legge n. 208 del 2015**, legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 965-973). Reca un cd. 'pacchetto sicurezza', con un incremento delle risorse destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale. Vi è disposto l'anticipo, dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 del termine a partire dal quale possano essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dall'articolo 16-ter del decreto-legge n. 78 del 2015. Riserva per il triennio 2016-2018 complessivi 74 milioni di euro per i rinnovi contrattuali del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2016.

✓ la **legge n. 232 del 2016**, legge di bilancio 2017 (articolo 52): destina specifiche risorse (entro quelle stanziare per il Fondo del pubblico impiego) per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all'incremento (dal 2017) del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In alternativa, tali risorse sono destinate al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La ripartizione dei contributi del Fondo è stata operata con il d.P.C.m. 27 febbraio 2017.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la XVII legislatura

Si è innanzi ricordato come, nel corso dell'attuale XVII legislatura, la legge-delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni n. 124 del 2015 abbia previsto altresì una delega per la riforma dell'ordinamento e della disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È stata esercitata con il **decreto legislativo n. 97 del 2017**.

Altre disposizioni sono state approvate dal Parlamento nel corso della XVII legislatura, riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, in particolare il personale e le risorse. *Limitandosi a quelle relative a profili assunzionali*, possono rammentarsi:

✓ il **decreto-legge n. 101 del 2013** (articolo 8). Incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco e per la copertura dei posti portati in aumento; autorizza l'assunzione di personale mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di due concorsi già espletati, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso. Gli oneri derivanti dall'aumento dell'organico sono coperti mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo, il cui limite di spesa annuale viene conseguentemente modificato.

✓ il **decreto-legge n. 90 del 2014** (articolo 3). Aumenta di 1.030 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco autorizzando di conseguenza l'assunzione di 1.030 nuove unità, utilizzando per la gran parte le graduatorie di cui al decreto-legge n. 101 del 2013. I relativi oneri vengono coperti con la riduzione degli stanziamenti per il personale volontario dei vigili del fuoco.

✓ la **legge n. 190 del 2014**, legge di stabilità 2015. Rinvia lo svolgimento di alcune assunzioni per il personale relativamente all'anno 2015.

✓ il **decreto-legge n. 78 del 2015** (articolo 16-ter). Autorizza l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015, per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016.

✓ il **decreto legislativo n. 177 del 2016**. Disciplina l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (in attuazione di previsione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015), entro alcune collocazioni tra cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui attribuisce alcune competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei;

✓ la **legge n. 232 del 2016**, legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 365). Destina specifiche risorse, nell'ambito di quelle stanziare per il Fondo del pubblico impiego, per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre l'articolo 1, comma 368 provvede a prorogare le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di vigili del fuoco.

✓ il **decreto-legge n. 244 del 2016** (articolo 1, comma 6). Proroga al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni alle assunzioni (originariamente) per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn-over* indicate dalla legislazione vigente (inoltre l'articolo 5, comma 7 proroga il termine relativo alla procedura semplificata per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto).

Articolo 37

(Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia)

Autorizza la spesa massima di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

A tale personale, che presti servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Ue o organismi internazionali, è previsto si applichino (in luogo del trattamento di missione attualmente previsto) le indennità di lungo servizio all'estero (disciplinate dall'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare: decreto legislativo n. 66 del 2010).

Se però si tratti di esperti, è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (cfr. articolo 168 del d.P.R. n. 18 del 1967).

Articolo 38 ***(Assunzioni presso il Ministero dell'interno)***

Reca autorizzazione ad alcune nuove assunzioni di personale non dirigenziale da parte del Ministero dell'interno.

L'autorizzazione qui posta ha ad oggetto l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e che insieme sia in possesso di alcuni requisiti.

Tali requisiti (determinati nell'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 75 del 2017) sono:

- a) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) essere stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione.

Le assunzioni sono per un numero di unità nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità del 2018 e 2019.

La relazione tecnica specifica il contingente di personale da stabilizzare è, per ciascun anno considerato, di 220 unità (per un totale di 440 unità).

La più gran parte di tali unità (420) sono in servizio presso gli sportelli unici per l'immigrazione, costituiti presso le Prefetture, o presso gli uffici immigrazioni delle Questure. Le rimanenti unità (20) provengono dall'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) e dall'ex Scuola superiore pubblica amministrazione locale (SSPAL).

Gli oneri sono quantificati in: 7.244.662 euro nel 2018; 7.396.214 a decorrere dal 2019.

Vi si fa fronte a valere sulla facoltà assunzionali del Ministero - salvo che per una quota per il 2018 (pari a 5.444.662 euro), per la quale si attinge alle risorse del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della re-iscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi eliminati (secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 93 del 2016: è l'atto primario recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, con

novellazione della legge n. 196 del 2009 circa la conservazione dei residui passivi).

Articolo 41, commi 7-11
(Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche amministrazioni)

Questi commi disciplinano l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi.

E recano specifiche norme in materia, con riferimento al settore sanitario.

Articolo 46
(Personale dell'amministrazione giudiziaria)

Benché a rigore non di competenza della Commissione Affari costituzionali, può rammentarsi questo articolo, che autorizza per il triennio 2018-2020 il Ministero della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato (nell'ambito dell'attuale dotazione organica) un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

Si legge nella relazione tecnica che a valere del *budget* assunzionale 2016 e 2017, sono state assunte nell'amministrazione giudiziaria 628 unità di personale proveniente dalle Province e Città metropolitane (entro il procedimento di riduzione delle loro dotazione organica, disegnato dalla legge n. 190 del 2014) e dalla Croce rossa italiana.

Nella relazione illustrativa si riporta che le politiche di reclutamento di questi anni hanno condotto a: un bando di mobilità volontaria per 1.031 posti (di cui solo 580 assunti, per mancanza di nulla osta delle amministrazioni appartenenza); 684 assunzioni per mobilità obbligatoria; alcune assunzioni per scorrimento graduatorie da altre pubbliche amministrazioni. Nondimeno le scoperture di organico complessive del personale degli uffici giudiziari ammontano allo stato ad oltre 9.000.

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, commi da 421 a 428) - nel disporre o la riduzione del 50% e del 30% della dotazione organica, rispettivamente, di Province e Città metropolitane - ha disciplinato un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni. In particolare (comma 425) prevede il ricollocamento del personale in

mobilità presso le amministrazioni dello Stato, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari.

A questa generica affermazione di priorità per il ricollocamento presso gli uffici giudiziari fece seguito l'articolo 21 del decreto-legge n. 83 del 2015, con la previsione dell'ingresso nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale proveniente da Province e aree metropolitane (divenute 1.943 per effetto della legge europea 2015-2016: legge n. 122 del 2016, art. 16).

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 771) ha inoltre previsto l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza.

Su questo quadro normativo - che prevedeva il passaggio al Ministero della giustizia, con procedure di mobilità dalle Province e dalle aree metropolitane, di circa 3.000 unità di personale amministrativo - si è inserito il decreto-legge n. 117 del 2016, che ha consentito di destinare le risorse stanziare per questa mobilità ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso nuovi concorsi banditi dal ministero (per il triennio 2016-2018, 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, a tempo indeterminato).

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016: articolo 1, comma 372) ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, nel triennio 2017-2019, fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato. La disposizione prevede: che il personale sia inquadrato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e possa essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide; e che alle assunzioni si provveda nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province disciplinate dalla legge di stabilità 2015.

Articolo 58, commi 1-5

(Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici)

Questi commi determinano gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 per il pubblico impiego.

In breve, approntano le misure finanziarie per rendere operativo uno 'sblocco' della contrattazione e retributivo.

Confermano che, per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, gli oneri in oggetto sono a carico dei bilanci delle medesime

Il **comma 1** destina alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni

pubbliche in regime di diritto pubblico⁵, le seguenti risorse: 300 milioni per il 2016; 900 milioni per il 2017; 2850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono - si legge nella relazione tecnica - ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di aumenti medi mensili di 85 euro lordi, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016.

Il **comma 2** specifica che gli importi complessivi sopra indicati per ciascun anno del triennio 2016-2018 siano da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Quei medesimi importi complessivi concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Il **comma 3** dispone che siano posti a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari.

Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, aggiunge il **comma 4**.

Il **comma 5** reca previsione contabile, ai fini del trasferimento dei residui passivi destinati alla contrattazione collettiva nazionale nelle pubbliche amministrazioni a carico del bilancio dello Stato nonché destinati

⁵ Com'è noto, la c.d. privatizzazione del pubblico impiego (disposta dal decreto legislativo n. 29 del 1993, indi da quello oggi vigente n. 165 del 2001, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro ed impiego presso le pubbliche amministrazioni è ormai 'attratto' all'ambito privatistico, con un contratto di lavoro disciplinato dalle norme del codice civile) non ha investito alcune categorie di pubblici dipendenti. Sono (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001): "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia" nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia di risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato. Sono inoltre disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale del Corpo dei Vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (nelle more della specifica disciplina organica ed in conformità ai principi della autonomia universitaria). Queste le amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

ai miglioramenti economici del personale dipendenti pubblico non 'contrattualizzato'.

Tali residui sono acquisiti - onde utilizzarli ai fini della stipula definitiva del contratto collettivo nazionale di comparto - all'entrata di bilancio nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione. Sono indi iscritti allo stato di previsione del ministero interessato, "per il pagamento degli arretrati contrattuali".

Un 'blocco' economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (come convertito dalla legge n. 122 del 2010).

Esso prevede che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012. E 'congelò' (per il triennio 2011-13) al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Proroga al 31 dicembre 2014 fu indi disposta dal d.P.R. n. 122 del 2013 (era un regolamento governativo, per effetto dell'autorizzazione posta dall'articolo 16, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011 - come convertito dalla legge n. 111 del 2011 - recante "Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica").

Una ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego si ebbe con l'articolo 1, commi 254-256 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro 'impulso' della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015⁶ - con l'articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

⁶ Il 'blocco' della contrattazione collettiva, nonché il 'congelamento' dei trattamenti retributivi, disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed in seguito prorogati, sono stati caducati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, per illegittimità sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo così salvi gli effetti economici fino a quel momento della normativa travolta). Oggetto della censura della Corte costituzionale fu non la misura in sé di contenimento della spesa pubblica bensì il suo protrarsi "così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale" sancita dall'articolo 39, primo comma della Costituzione. Secondo la Corte "la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici". Ebbene, "in ragione di una vocazione [per effetto del concatenarsi di proroghe] che mira a rendere strutturale il regime del 'blocco', si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.". "Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.)". Non la sospensione in sé ma il suo tramutarsi in misura strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)".

La successiva legge di bilancio 2017 (ossia la legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 368) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 ed il miglioramento economico del personale non 'contrattualizzato'.

Articolo 58, comma 8
(Proroga della convenzione con Radio radicale)

Autorizza la proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

A tal fine, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2018.

Articolo 59, comma 1
(Spending review dei Ministeri)

Questo comma prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con il disegno di legge in esame, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, concorrano al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel d.P.C.M. 28 giugno 2017.

A monte sta l'obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa indicato nel DEF 2017 per le Amministrazioni centrali dello Stato, le quali devono conseguire a decorrere dal 2018 riduzioni di spesa strutturali per un importo pari a 1 miliardo annuo. Il citato d.P.C.m. ha ripartito tale importo tra i singoli Dicasteri.

Il Ministero dell'interno concorre per: 32,1 milioni nel 2018; 33,1 milioni nel 2019; 32,1 milioni nel 2020 (in termini di saldo netto da finanziare).

Articolo 59, comma 7
(Immobili a uso governativo)

Sopprime la norma che prevede - nell'ambito delle operazioni di permuta gestite dall'Agenzia del demanio al fine di procurare immobili adeguati all'uso governativo - come assolutamente prioritarie le permutate riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello.

Connessa è la soppressione dell'autorizzazione di spesa di 5 milioni annui a decorrere dal 2016.

Articolo 59, commi 10 e 11
(Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato)

Autorizzano il Ministero dell'interno a concedere buoni pasto giornalieri (in luogo del servizio mensa) al personale della Polizia di Stato impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, allorché sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio.

La relazione tecnica stima un risparmio annuo di 3 milioni di euro, come conseguente alle disposizioni in esame (a causa del minor costo, mediamente, del buono pasto rispetto al pasto in convenzione).

Articoli 68-72
(Regioni ed enti locali)

Sono un novero di articoli, qui richiamabili in rapida sintesi, che disciplinano alcuni profili finanziari del rapporto Stato-enti territoriali.

Vi si determina il concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario (articolo 68, commi 1-3).

Si rinvia di un anno - dal 2019 al 2020 - l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni, in attuazione della delega sul federalismo fiscale. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi (**articolo 68, comma 4**).

Si consente alle Regioni che si impegnino a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti, di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti (**articolo 68, commi 5-8**).

Si dispone una semplificazione del prospetto di verifica del saldo di bilancio (**articolo 68, commi 9 e 10**). Si regola l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata di uno stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti (**articolo 68, commi 11-15**), così come si prevede una verifica dell'andamento degli oneri connessi agli eventi sismici, tale riverberarsi sull'ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle Regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai

suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici (**articolo 68, comma 16**).

Si prevedono il trasferimento alla Regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego, e la possibilità di stabilizzazione, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, presso la regione o agenzia o ente regionale suddetto o presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore (**articolo 68, commi 17-23**).

Si attribuisce alle Regioni un contributo a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 (circa l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le vigenti deduzioni riferibili allo stesso costo) (**articolo 68, comma 24**).

Tratta di Regioni ad autonomia speciale l'**articolo 69**. Esso istituisce un fondo di 60 milioni di euro annui dal 2018 in favore delle autonomie speciali; stabilisce il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per quelle di tali autonomie cui continuassero ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno (Friuli Venezia Giulia, Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome di Bolzano e Trento); esclude alcune tipologie di spesa dal calcolo della spesa corrente della Regione Siciliana.

L'**articolo 70** destina risorse in favore di Province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e di Città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'art.20 del D.L. 50/2017 che il comma 2 intende sopprimere).

L'articolo destina inoltre un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle Province che risultino in dissesto o abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne abbiano conseguito l'approvazione.

L'**articolo 71** dispone, per il triennio 2018-2020, contributi ai Comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.

Disciplina, a tal fine, la tipologia di Comuni beneficiari (**comma 1**), le modalità di presentazione della richiesta (**comma 2**) e di assegnazione del contributo (**comma 3**), gli obblighi cui è tenuto il Comune beneficiario

(**comma 5**), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (**comma 6**) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (**comma 7**), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (**commi 8 e 9**).

L'articolo detta alcune altre previsioni, del pari relative ai Comuni.

Il **comma 10** destina un contributo pari a 10 milioni di euro annui per interventi a favore dei 'piccoli Comuni' (ossia Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti - anche se successivamente fusi con altri omologhi).

I **commi 11 e 12** incrementano la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

I **commi 13 e 14** mirano a favorire la fusione di Comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.

I **commi 15 e 16** attribuiscono ai Comuni un contributo nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

L'**articolo 72** incrementa gli spazi finanziari agli enti locali (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali), con altresì l'inserimento di una ulteriore finalizzazione, in favore dell'impiantistica sportiva (**comma 1**); abroga alcune disposizioni finalizzate a tenere sotto controllo la dinamica di crescita dello *stock* di debito del comparto degli enti locali, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall'applicazione del principio del pareggio di bilancio (**comma 2**); estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica (**comma 3**).

Articolo 82

(Pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

Riduce (a decorrere dal 1° marzo 2018) a 5.000 euro (da 10.000) la soglia oltre il quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare, prima di effettuare i pagamenti, se il beneficiario risulta, per un ammontare complessivo di almeno pari entità, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (in caso di inadempienza siffatta, rimane fermo che l'ente non proceda al pagamento e dia segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo).

Invero, l'articolo 48-*bis*, comma 2-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973, già prevede che l'importo possa (entro certe soglie) essere rideterminato con atto (non già primario bensì) amministrativo, ossia con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 94 **(Tabelle A e B)**

L'articolo di legge dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Sono le tradizionali (e mantenute dalla riforma della disciplina di bilancio) Tabella A (di parte corrente) e Tabella B (in conto capitale).

La **Tabella A** reca i seguenti stanziamenti per il Ministero dell'interno:
2 milioni per il 2018;
10 milioni per il 2019;
10 milioni per il 2020.

La medesima Tabella - a legislazione vigente - non recherebbe di contro stanziamenti per quel Ministero.

La **Tabella B** reca i seguenti stanziamenti per il Ministero dell'interno:
16 milioni per il 2018;
50 milioni per il 2019;
50 milioni per il 2020.

Rispetto alla medesima Tabella quale configurata a legislazione vigente, si registra un incremento (di 2 milioni per il 2018; di 10 milioni per ciascun anno 2019 e 2020).

L'accantonamento in Tabella B - si legge nella relazione tecnica - è preordinato alla copertura finanziaria della legge (approvata definitivamente il 27 settembre 2017) recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate".

L'accantonamento è altresì volto al potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale.

Articolo 97
(Disciplina finanziaria e contabile della RAI)

Dispone che alla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. non si applichino le misure di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT (ferme restando, invece, le disposizioni vigenti in materia di tetto retributivo).

Si rende in tal modo permanente una esclusione già disposta temporaneamente dal decreto-legge n. 244 del 2016 (articolo 6, comma 4) (dopo che la RAI era stata inclusa per la prima volta nell'elenco 2016 predisposto dall'ISTAT ai sensi della legge di contabilità, nella sezione "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali").

Articolo 110
(Ministero dell'interno - Tabella n. 8)

Reca, al **comma 1**, l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2018, in conformità con l'annesso stato di previsione (v. *infra*, l'esposizione relativa alla Tabella n. 8).

Il **comma 2** prevede che le somme versate dal CONI nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce "Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali") siano riassegnate con decreti del Ministro dell'economia al programma "Prevenzione del rischio e soccorso pubblico" (8.3) nell'ambito della missione Soccorso civile (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2018. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del **comma 3**, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le unità di voto e i capitoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza (Missione 3) il cui stanziamento può essere integrato con prelievi dal Fondo di cui all'articolo 1, della legge n. 1001 del 1969 (cap. 2676, che reca nel disegno di legge 16,3 milioni di euro nel 2018).

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per dare attuazione alle disposizioni relative a trasferimenti erariali agli enti locali.

Il **comma 5** autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005; articolo 34, del decreto-legge n. 159 del 2007 e articolo 2, comma 106, della legge n. 244 del 2007).

Il **comma 6** autorizza il Ministero dell'economia ad apportare per il 2018 le occorrenti variazioni compensative di bilancio per l'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle Province (decreti legislativi nn. 23 e 68 del 2011).

Il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2018, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998).

Il **comma 8** autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, decreto legislativo n. 286 del 1998).

Il **comma 9** conferma l'applicazione per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia delle disposizioni in materia di cedolino unico, in base alle quali le amministrazioni interessate provvedono a versare le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione.

Il **comma 10** autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle variazioni nelle occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni di competenza pari a 13,1 milioni di euro per il 2018) al fine di consentire la corresponsione delle competenze dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

STATI DI PREVISIONE E BILANCIO INTEGRATO:

LA SEZIONE II

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvergono nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8).

Inoltre assumono rilevanza anche alcuni programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (TABELLA 8)

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 6 missioni e 12 programmi. Questi ultimi rappresentano le unità di voto parlamentare.

A seguito della riforma del 2016 della legge di bilancio, gli stati di previsione della spesa sono modificati, in modo da rappresentare:

- ✓ il bilancio a legislazione vigente (BLV);
- ✓ le variazioni al bilancio a legislazione vigente che si propongono con la Sezione II;
- ✓ gli effetti finanziari della Sezione I del disegno di legge di bilancio (che, come già ricordato, contiene l'articolato della *ex lege* di stabilità);
- ✓ il Bilancio integrato (BLV + variazioni Sez. II + effetti Sez. I).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2018 prevede spese finali, *in conto competenza* nel bilancio integrato, pari a circa:

24.358 milioni per il 2018;
23.736,3 milioni per il 2019;
23.628,2 milioni per il 2020.

Sono valori al netto del rimborso delle passività finanziarie (che è previsto ammontare, per il 2018, a circa 16,4 milioni).

Distinguendo tra spese correnti e spese in conto capitale:

	BILANCIO 2017	ASSESTATO 2017	DDL BILANCIO INTEGRATO 2018	DIFF. BIL 2018/ ASS 2017	DDL BILANCIO INTEGRATO 2019	DDL BILANCIO INTEGRATO 2020
Spese correnti	20.487,35	21.982,86	23.442,86	1.459,99	22.643,77	22.400,02
Spese in c/capitale	546,59	598,71	915,07	316,35	1.092,50	1.228,18
SPESE FINALI	21.033,95	22.581,57	24.357,93	1.776,35	23.736,28	23.628,20

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ove si raffrontino con la *legge di bilancio per il 2017*, le previsioni sopra riportate evidenziano un incremento della spesa sia di parte corrente che in conto capitale.

Le spese finali registrano, nelle previsioni di spesa per il 2018, un aumento rispetto al bilancio 2017 pari, in termini assoluti, a 3.323,97 milioni di euro (15,8 per cento), dei quali 2.955,50 milioni di spese correnti e 368,47 milioni delle spese in conto capitale.

Ove si raffrontino con l'*assestamento 2017*, le previsioni sopra riportate del bilancio integrato 2018 evidenziano un incremento di 1.776,35 milioni (dei quali 1.459,99 in conto corrente e 316,35 in conto capitale).

Ove si raffrontino con l'*evoluzione della spesa a legislazione vigente*, le previsioni sopra riportate per il 2018 evidenziano un incremento delle spese finali di 823,7 milioni, imputabile:

sulle spese correnti: per 29,1 milioni quali effetto della Sezione II; per 639,7 milioni quali effetto della Sezione I;

sulle spese in conto capitale: per 155 milioni, quali effetto della Sezione I.

Sulla base delle nuove norme di contabilità, le previsioni di spesa della Sezione II (formulate sulla base della legislazione vigente) possono essere modificate (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) dalla medesima Sezione II.

A queste variazioni si aggiungono gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I.

In tal modo si perviene ad un dato di bilancio integrato.

Esso si atteggia nel modo che segue, per le diverse missioni e i diversi programmi in cui si articola lo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Si veda la pagina seguente:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell'interno							
		2017		2018			
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio (2)	570,81	591,74	569,80	569,80	3	572,81
1.1	Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero (2.2)	570,81	591,74	569,80	569,80	3	572,81
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	8.854,91	9.088,57	10.325,55	10.302,75	794,80	11.097,55
2.1	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	34,51	36,16	34,43	34,43	--	34,43
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	65,03	110,82	89,89	89,89	--	89,89
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	8.755,35	8.941,58	10.201,22	10.178,42	794,80	10.973,22
3	Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.408,53	7.785,39	7.792,10	7.790,40	1,14	7.791,55
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	6.367,80	6.703,38	6.740,23	6.738,53	0,53	6.739,07
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.9)	429,36	444,61	437,90	437,90	0,33	438,23
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	611,36	637,97	613,96	613,96	0,27	614,24
4	Soccorso civile (8)	1.931,35	2.172,61	2.130,59	2.128,41	--	2.128,41
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	5,16	5,37	4,90	4,90	--	4,90
4.2	Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3)	1.926,18	2.167,23	2.125,60	2.123,50	--	2.123,50
5	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2.093,95	2.761,42	2.507,37	2.564,77	--	2.564,77
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	2.093,95	2.761,42	2.507,37	2.564,77	--	2.564,77
6	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	174,38	181,25	208,85	207,12	- 4,29	202,82
6.1	Indirizzo politico (32.2)	27,95	28,89	39,41	39,41	- 5,44	33,97
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	146,42	152,35	169,43	167,70	1,14	168,85
	SPESE FINALI MINISTERO	21.033,95	22.581,57	23.534,20	23.563,37	796,65	24.357,93
	Rimborso passività finanziarie	15,59	15,59	16,44	16,44		16,44
	SPESE COMPLESSIVE	21.049,54	22.597,17	23.550,65	23.579,72		24.374,37

La maggior entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene assorbita dalla missione "*Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*" (circa il 46 per cento), comprendente gli stanziamenti per i trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali.

Per tale missione si registra un incremento complessivo di 772 milioni di euro (+7,5 per cento).

Tale incremento riguarda esclusivamente il Programma 2.3. "Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali" (3.10) ed è dovuto ad interventi di Sezione I, che determinano un aumento pari a circa 795 milioni di euro, tra i quali:

- un contributo, nella misura di 300 milioni nel 2018, da destinare ai comuni a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili (articolo 71, comma 15 del disegno di legge);
- il rifinanziamento di 270 milioni di euro e di 70 milioni di euro per il 2018 del contributo destinato, rispettivamente, alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, nonché un contributo di 30 milioni per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle Province che risultano in dissesto (articolo 70, commi 1 e 2);
- la destinazione di somme, pari a 150 milioni, ai Comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali (articolo 71, comma 1);
- l'istituzione di un contributo in favore dei 'piccoli Comuni', pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, da destinare a determinate finalità (articolo 71, comma 10);
- l'incremento della dotazione finanziaria destinata ai Comuni oggetto di fusione, per un importo pari a 10 milioni annui, conseguente all'incremento del contributo straordinario per le fusioni (articolo 71, comma 14);
- l'istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso (articolo 34, comma 1).

A fronte di tali disposizioni, si registra una lieve riduzione, pari a 22,8 milioni di euro delle risorse complessive del medesimo Programma, direttamente operate in Sezione II.

Gli interventi della Sezione II sono stati i seguenti:

- definanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316);

- riduzione delle risorse spettanti ai comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale contributiva (cap. 1345, con una riduzione di 11 milioni di euro l'anno per il triennio sia per il 2018 che per il 2019: per tale finalità erano già previsti, a legislazione vigente, 28 milioni di euro);
- definanziamento delle risorse destinate a coprire gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose (cap. 1326, con una riduzione di 1,6 milioni per il 2018 e il 2020 e di 2,1 mln per il 2019: a legislazione vigente erano già previsti 8,4 milioni di euro).

A seguire, la missione "*Ordine pubblico e sicurezza*" incide per circa il 32 per cento sul totale delle spese del Ministero.

Essa non presenta variazioni di elevato ammontare rispetto alle previsioni a legislazione vigente, nel disegno di legge.

Con riferimento al Programma 3.1 "*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*" (7.8), si ha un definanziamento per complessivi 1,7 milioni di euro (sono in particolare definanziati i seguenti capitoli: cap. 2599/1: Equo indennizzo o indennità una tantum al personale della Polizia di Stato per infermità per causa di servizio, ridotto di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; cap. 2645/5: Spese per acquisto di beni e servizi per i servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale (Fitto di locali ed oneri accessori), ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019).

Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio comportano invece un incremento della medesima missione per il 2018 di 1,1 milioni di euro, che riguarda tutti i programmi della missione.

In particolare:

- 1) il programma 3.1. *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*, che registra un incremento di 1,2 milioni di euro per il 2018, che interessa pressoché integralmente il cap. 2501, Competenze fisse e accessorie al personale della Polizia di Stato al netto dell'IRAP;
- 2) il programma 3.2. *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica*, che registra un incremento di 0,3 milioni di euro per il 2018, relativo al cap. 2534, Fondo per le competenze accessorie per il personale dell'Arma dei Carabinieri al netto dell'IRAP;
- 3) il programma 3.3. *Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia*, che registra un incremento di 0,3 milioni di euro per il 2018, relativo al cap. 2538, Fondo per le competenze accessorie per il personale della Guardia di finanza al netto dell'IRAP.

Si segnala inoltre che disposizioni della sezione I (art. 36, comma 3) istituiscono un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, destinato a finanziare l'assunzione straordinaria (in deroga alle facoltà assunzionali previste) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda la "*Missione Soccorso civile*", nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2018, si ha presenta una riduzione di 2,1 milioni di euro nel 2018, che riguarda il Programma 4.2. "Prevenzione del rischio e soccorso pubblico" (8.3), esclusivamente da interventi di Sezione II.

Per la missione "*Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti*" è assegnata una dotazione pari a 2.507,4 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2017 (+413,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio 2017).

La sezione II del disegno di legge di bilancio opera della missione un rifinanziamento pari a 57,4 milioni di euro nel 2018 (le disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio non hanno invece effetti finanziari sul programma).

Gli interventi della Sezione II sono i seguenti:

- rifinanziamento di 7,4 milioni di euro a decorrere dal 2018 del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (cap. 2341, che, a legislazione vigente, reca 4,6 milioni di euro l'anno nel triennio 2018-2020);
- rifinanziamento di 50 milioni di euro nel 2018 e di 100 milioni nel 2019 degli stanziamenti per l'attivazione e la gestione dei centri permanenti per i rimpatri (cap. 2351/2, che, a legislazione vigente, reca 1.600 milioni di euro l'anno nel triennio 2018-2020).

Infine, la Missione 6 "*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*" evidenzia una riduzione di 6 milioni di euro, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, determinata dalla manovra di bilancio:

Si è avuto modo di menzionare *supra*, con riferimento all'articolato del disegno di legge, due modifiche derivanti dalla Sezione I, connesse ai seguenti interventi:

- l'autorizzazione ad alcune nuove assunzioni di personale non dirigenziale da parte del Ministero dell'interno (art. 38, comma 1), i cui oneri sono in parte (pari a 5,4 milioni di euro nel 2018) posti a carico del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della reiscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi perenti (cap. 1086);

- l'autorizzazione di una spesa massima di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 (cap. 2913) per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo (articolo 37).

Alcune postazioni dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (Tabella 2)

Qui rilevano alcuni stanziamenti, previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Tra questi figura la missione n. 17 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri".

A partire dall'esercizio finanziario 2017, nell'ambito di tale missione è stato soppresso il programma "Organi a rilevanza costituzionale" (1.2) e le relative risorse finanziarie, destinate al funzionamento di tali organi, sono oggetto di due nuovi programmi specifici, sempre all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Rimangono nell'ambito della missione n. 17 e sono ora ricomprese nel programma "Organi costituzionali" le risorse per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.). Il capitolo 2178, destinato alle somme da assegnare al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), reca uno stanziamento pari a 7,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (confermando gli stanziamenti previsti a legislazione vigente).

	BILANCIO 2017	ASSESTATO 2017	DDL BILANCIO INTEGRATO 2018	DDL BILANCIO INTEGRATO 2019	DDL BILANCIO INTEGRATO 2020
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (17)	2.350,47	2.543,26	2.238,17	2.234,05	2.233,86
Organi costituzionali (17.1)	1.768,31	1.768,31	1.768,29	1.768,31	1.768,31
Presidenza del Consiglio (17.2)	582,15	774,95	469,88	465,73	465,55

(dati di competenza, valori in milioni di euro, con arrotondamenti)

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104), nel 2018 essi non registrano

variazioni rispetto alle previsioni per l'anno 2017, come evidenzia la tabella seguente:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Organi costituzionali	2010-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Presidenza della Repubblica	228	228	228	224	224	224	224
Senato della Repubblica	526,36	505,36	505,36	505,36	505,36	505,36	505,36
Camera dei deputati	982,8	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16
Corte costituzionale	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	55,2	55,2

Entro il programma 17.1 (Organi costituzionali), immutato risulta il capitolo 1999 (istituito nell'esercizio finanziario 2013), in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio (in attuazione della legge n. 243 del 2012). Le somme destinate sono pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

Inoltre risultano collocati all'interno del programma 17.1 alcuni altri capitoli: cap. 2125, "Indennità mensile e rimborso dei biglietti aerei ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo", che reca stanziamenti pari a 984.000 euro per il 2018 e 1 milione dal 2019; il cap. 3546, "Fondo per l'assegnazione di quota parte dell'importo del due per mille del gettito IRPEF ai partiti politici", relativo alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, che reca stanziamenti pari a 25,1 milioni di euro per il triennio 2018-2020.

Altri stanziamenti destinati alla *Presidenza del Consiglio dei ministri* si rinvengono ripartiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricordano:

- spese di organizzazione e funzionamento del *sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica* (cap. 1670) (missione 5 "Ordine pubblico e sicurezza", programma 5.2 "Sicurezza democratica"). Il capitolo reca uno stanziamento a legislazione vigente pari a 679,41 milioni di euro per il 2018; 694,15 milioni per il 2019; 694,16 milioni per il 2020. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- gli stanziamenti dedicati nell'ambito della missione 16 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", al programma *Rapporti con le confessioni religiose*, le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.088,4 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2018-2020, confermando quanto previsto a legislazione vigente;

- gli stanziamenti entro la missione 14, "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", al programma *Protezione sociale per particolari categorie*. Vi si collocano due azioni:

- *Promozione e garanzia delle pari opportunità* (cap. 2108) relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. Fondo pari opportunità). Le previsioni di spesa nel bilancio a legislazione integrato risultano pari a: 69,21 milioni per il 2018; 67,3 milioni nel 2019; 62,3 milioni nel 2020. Tali stanziamenti registrano un rifinanziamento di circa 44,42 milioni per il 2018 e di circa 45,16 milioni per il 2019 e per il 2020. Tali incrementi comprendono la variazione in attuazione dell'articolo 3, comma 7, della legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo;

- *Tutela delle minoranze linguistiche* (cap. 5210 e cap. 5211). Le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano pari a 973.836 euro per il 2018 a legislazione vigente; il disegno di legge in esame reca un definanziamento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente pari a 96.335 euro per il medesimo anno. Le spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5210) a legislazione vigente sono pari a 2,28 milioni per il 2018; per il medesimo anno si registra un definanziamento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente di 226.492 euro per il 2018.

Ancora, si rammentano ulteriori stanziamenti, relativi a:

- *Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale* (cap. 2185) (programma 18.2 "Incentivazione e sostegno alla gioventù"). Lo stanziamento di competenza per l'anno 2018 ammonta, nel bilancio a legislazione vigente, a 190,54 milioni di euro. Le previsioni del bilancio integrato risultano pari a circa 179,8 milioni nel 2018 (con un definanziamento di 10,7 milioni). Per gli anni successivi lo stanziamento risulta pari a 152,2 milioni nel 2019 e a 147,1 milioni di euro nel 2019;
- somma da assegnare alla *Scuola nazionale della amministrazione* (cap. 5217, nell'ambito del programma 22.3 "Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni" della missione 22, "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche") che,

nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 14,29 milioni per il 2018; 14,33 milioni per il 2019; 13,83 milioni per il 2020. Le previsioni del bilancio integrato risultano pari a circa 14,01 milioni per il 2018, 14,22 milioni per il 2018 e 13,72 milioni per 2019;

- *Agenzia per l'Italia digitale* (nell'ambito del programma 22.3 citato). All'interno di tale azione, sono ricomprese le somme da assegnare all'Agenzia (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a circa 9,6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni. Accanto a ciò, il capitolo 1709 (spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenzia digitale), reca risorse ammontano a 20 milioni per il 2018: tale stanziamento subisce una riduzione delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente di 1,97 milioni (con uno stanziamento di poco superiore ai 18 milioni nel bilancio integrato);
- *Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche* (A.N.AC.); il capitolo 2116 reca previsioni di competenza pari a 5,22 milioni per il 2018; tale stanziamento registra un rifinanziamento di un milione delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente;
- *Istituto nazionale di statistica* (cap. 1680), pari, nel bilancio a legislazione vigente, a 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020; per effetto della Sez. I del disegno di legge in esame (vedi art. 29 del disegno di legge) tale stanziamento è incrementato di 5 milioni per il 2018 e di 46,88 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (lo stanziamento del capitolo risulta quindi pari a 190 milioni per il 2018 e a 231,88 dal 2019 nel bilancio integrato);
- trasferimenti alla *Corte dei conti* (cap. 2160, programma 1.10 "Giurisdizione e controllo dei conti pubblici"), pari, nel bilancio a legislazione vigente, a 263,3 milioni per il 2018 e a circa 265,37 milioni per il 2019 e il 2020. Su tale stanziamento si registra un definanziamento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente di un milione per ciascuno degli anni del triennio di riferimento;
- *Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum* (cap. 3020) (nell'ambito della missione 23 "Fondi da ripartire", programma 23.1, "Fondi da assegnare"). Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle

disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 (n. 147 del 2013) in materia elettorale. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni;

Altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, qui suscettibili di richiamo sono:

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 6 (Soccorso civile)* al programma *Protezione civile* (6.2), per il quale gli stanziamenti di competenza per il 2018 ammontano a 3,67 miliardi. Su tale missione si registrano definanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente pari a 52 milioni per il 2018 e 50 milioni per il 2019; incrementi di 22 milioni per effetto della sezione I, articoli 60 (contributo per L'Aquila) e 66 (Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017);

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 10 (Comunicazioni)* al programma *Sostegno all'editoria* (10.2), la cui dotazione in termini di competenza per il 2018 ammonta a 476 milioni (Su tale missione si registra un definanziamento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente pari a 69,4 milioni per il 2018).

All'interno di tale Missione, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196), reca i seguenti stanziamenti: 116,4 milioni per il 2018; 179,3 milioni per il 2019; 177,9 milioni per il 2020. Rispetto al progetto di bilancio a legislazione vigente, si registra un definanziamento pari a 62,5 milioni per il 2018.

Si ricorda infine che sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, alla missione 2 (recante appunto quella dicitura), ripartita nei programmi: 2.1, *Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore*; 2.2 *Federalismo amministrativo*; 2.3 *Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali*; 2.4 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*; 2.5 *Rapporti finanziari con enti territoriali*.